Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 108 dell'11 maggio 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. **109.**

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. **110.**

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le aree urbane nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. **111.**

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. **112.**

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. **113.**

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per gli affari regionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. 109.

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989 recante delega di funzioni al Ministro per gli affari sociali;

Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'art. 21 della legge predetta, un dipartimento da affidare alla responsabilità del Ministro per gli affari sociali, per gli adempimenti inerenti le funzioni di cui al predetto decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

D'intesa con il Ministro per gli affari sociali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito il Dipartimento per gli affari sociali, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per gli affari sociali.

Art. 2.

Competenze

1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

a) il coordinamento delle iniziative conoscitive, di proposizione e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche sociali emergenti e, in particolare, l'immigrazione extra-comunitaria;

b) studi e proposte di riforma in materia di servizi sociali, con particolare riguardo alle problematiche indicate nella lettera *h)*; elaborazioni di progetti pilota nel campo delle politiche di benessere sociale;

c) i rapporti con gli organismi operanti in materia di servizi sociali in Italia e all'estero;

d) l'informazione, gli studi e le iniziative in materia di associazionismo sociale e volontariato ed i rapporti con gli organismi di settore; il coordinamento dell'attività di amministrazioni, enti ed istituzioni competenti nell'impiego degli obiettori di coscienza nell'ambito dei servizi sociali;

e) l'analisi delle forme di tossicodipendenza; i rapporti con le strutture pubbliche operanti per la prevenzione, il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; i rapporti con le comunità terapeutiche ed i centri di accoglienza e la ripartizione delle somme ad essi destinate nelle leggi di bilancio e finanziaria;

f) gli affari generali; le relazioni con amministrazioni statali, regionali e locali, nonché con organismi internazionali operanti nelle materie di interesse del Dipartimento; l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del Dipartimento, nonché, con il coordinamento dei competenti uffici e dipartimenti del Segretariato generale, gli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimeto, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per gli affari sociali;

g) l'informazione sullo stato delle iniziative concernenti la politica sociale, i criteri della spesa sociale ed i relativi strumenti di intervento;

h) l'acquisizione di informazioni e la costituzione di una banca-dati, anche coordinando amministrazioni ed enti pubblici operanti in materia, per lo studio e la definizione degli interventi nei settori dei servizi sociali e delle problematiche della famiglia, dell'età minore e della terza età, dell'emarginazione, degli handicappati, delle tossicodipendenze, nonché del volontariato.

Art. 3.

Organizzazione

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:

ufficio per le politiche sociali;

ufficio per i rapporti con l'associazionismo sociale e il volontariato;

ufficio affari generali, finanziari e documentazione.

2. L'ufficio per le politiche sociali provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *a), b), c)* ed *e)*, e si articola nei seguenti servizi:

servizio per i problemi della famiglia;

servizio per le politiche dell'età minore;

servizio per gli interventi a favore della terza età;

servizio per i diritti dei cittadini disabili;

servizio per i problemi dell'emarginazione e dell'immigrazione;

servizio per i problemi delle tossicodipendenze.

3. L'ufficio per i rapporti con l'associazionismo sociale e il volontariato provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera *d)*, e si articola nei seguenti servizi:

servizio volontariato interno e internazionale;

servizio associazionismo sociale e cooperazione di solidarietà sociale;

servizio obiettori di coscienza.

4. L'ufficio affari generali, finanziari e documentazione provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *f)*, *g)* ed *h)*, e si articola nei seguenti servizi:

servizio affari generali e finanziari;

servizio documentazione e banca-dati;

servizio relazioni esterne.

Art. 4.

Settore legislativo

1. È costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per gli affari sociali, un apposito settore legislativo che povvede, nelle materie delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per gli affari sociali; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento.

2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per gli affari sociali.

3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza funzionale del Ministro per gli affari sociali ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

Art. 5.

Attribuzione di funzioni

1. Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilità sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attività. Il Ministro può delegare funzioni al Capo del Dipartimento.

3. Agli uffici e ai servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.

4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.

5. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.

6. Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attività del Dipartimento.

7. All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.

Art. 6.

Coordinamento

1. Il Capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.

2. I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 febbraio 1990

Il Presidente: ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1990
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 158

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il D.P.C.M. 4 agosto 1989, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gi affari sociali, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 20 settembre 1989.

Il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 21 *(Uffici e dipartimenti)*. — 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera *a)* dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *n)* dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza».

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R. n. 366/1989 reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 si veda nella note alle premesse.

— Il testo dell'art. 28 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 28 *(Capi dei dipartimenti e degli uffici)*. — 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio».

— Il testo dell'art. 31 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 31 *(Consiglieri ed esperti)*. — 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella *A*. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella *A* e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

90G0137

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. 110.

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le aree urbane nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989 recante delega di funzioni al Ministro per i problemi delle aree urbane;

Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'art. 21 della legge predetta, un dipartimento da affidare alla responsabilità del Ministro per i problemi delle aree urbane, per gli adempimenti inerenti le funzioni di cui al predetto decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

D'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Istituzione

1. È istituito il Dipartimento per le aree urbane, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per i problemi delle aree urbane.

Art. 2.
Competenze

1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

a) la base conoscitiva e progettuale per iniziative legislative, amministrative e finanziarie relative al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture e servizi nelle aree urbane e nelle aree metropolitane, nonché all'equilibrio tra domanda e offerta di alloggi nel mercato immobiliare in aree urbane ad alta tensione abitativa;

b) l'attività di comitati e organi collegiali di studio, di consulenza e di supporto tecnico operanti nelle materie attribuite al Dipartimento;

c) la verifica di operatività ed il controllo di attuazione della legislazione vigente inerente la definizione, l'assetto e la gestione delle aree urbane e metropolitane, nonché il coordinamento dell'azione amministrativa per l'attuazione delle relative iniziative;

d) azioni dell'amministrazione centrale volte allo studio ed alla realizzazione di programmi di intervento per la soluzione di specifici problemi delle aree urbane

e delle aree metropolitane, con particolare riguardo alla vigente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, anche mediante intese ed accordi di programma; nonché l'esercizio di poteri sostitutivi in casi di inadempimenti e ritardi;

e) l'intesa di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, relativamente ad attività connesse alla gestione delle aree urbane e delle aree metropolitane, nonché il raccordo tra enti territoriali, amministrazioni, enti pubblici, anche economici, ed aziende autonome operanti nelle aree predette;

f) l'esercizio di specifiche funzioni attribuite dalla legge al Ministro per i problemi delle aree urbane;

g) l'esercizio di altre funzioni delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per i problemi delle aree urbane;

h) gli affari generali, l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del Dipartimento, nonché, con il coordinamento dei competenti uffici e dipartimenti del Segretariato generale, gli affari relativi al personale, beni e servizi per il funzionamento del dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per i problemi delle aree urbane e l'introduzione ed utilizzazione di tecnologie informatiche per le attività del Dipartimento;

i) il coordinamento delle attività amministrative svolte all'interno del Dipartimento.

Art. 3.

Organizzazione

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:

ufficio studi, ricerche e programmazione;

ufficio per gli interventi;

ufficio tecnico e di vigilanza;

ufficio affari amministrativi e finanziari; nonché il servizio per il coordinamento amministrativo.

2. L'ufficio studi, ricerche e programmazione provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *a)*, e *b)*, e si articola nei seguenti servizi:

servizio studi e documentazione sulle aree urbane e metropolitane;

servizio studi sulle aree ad alta tensione abitativa;

servizio ricerche e programmazione;

servizio per la segreteria tecnica di organi collegiali.

3. L'ufficio per gli interventi provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *c)*, *e)* ed *f)*, e si articola nei seguenti servizi:

servizio coordinamento degli interventi;

servizio verifica degli interventi;

servizio programmi ed accordi di programma.

4. L'ufficio tecnico e di vigilanza provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *d)* e *g)*, e si articola nei seguenti servizi:

servizio per l'attuazione tecnica di protocolli d'intesa e di accordi di programma;

servizio vigilanze.

5. L'ufficio affari amministrativi e finanziari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera *h)*, e si articola nei seguenti servizi:

servizio per gli affari generali;

servizio per gli affari finanziari;

servizio organizzazione.

6. Il servizio per il coordinamento amministrativo provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera *i)*.

Art. 4.

Settore legislativo

1. È costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per i problemi delle aree urbane, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie relative a funzioni delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per i problemi delle aree urbane; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento.

2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per i problemi delle aree urbane.

3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza funzionale del Ministro per i problemi delle aree urbane ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del Consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

Art. 5.

Attribuzione di funzioni

1. Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilità sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attività. Il Ministro può delegare funzioni al Capo del Dipartimento.

3. Agli uffici e ai servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.

4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.

5. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.

6. Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attività del Dipartimento.

7. In conformità alle designazioni del Ministro, il segretario generale provvede all'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.

Art. 6.
Coordinamento

1. Il Capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.

2. I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 febbraio 1990

Il Presidente: ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1990
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 161

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il D.P.C.M. 4 agosto 1989, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 20 settembre 1989.

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 21 *(Uffici e dipartimenti).* — 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera *a)* dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *n)* dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 382/1975 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione) è il seguente:

«Art. 3. — La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario attiene ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Detta funzione spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi sostituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni».

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R. n. 366/1989 reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 si veda nella note alle premesse.

— Il testo dell'art. 28 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 28 *(Capi dei dipartimenti e degli uffici)*. — 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio».

— Il testo dell'art. 31 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 31 *(Consiglieri ed esperti)*. — 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella *A*. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella *A* e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

90G0138

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. 111.

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989 con il quale alcune funzioni sono state delegate al Ministro incaricato per i rapporti con il Parlamento;

Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'art. 21 della legge predetta, un dipartimento da affidare alla responsabilità del Ministro per i rapporti con il Parlamento, per gli adempimenti inerenti le funzioni di cui al predetto decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

D'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Art. 2.

Competenze

1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

a) una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari, anche al fine del coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo ai lavori delle assemblee e, in relazione a particolari provvedimenti, a quelli delle commissioni parlamentari;

b) l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e la proposizione delle priorità governative agli uffici di Presidenza delle Camere, ai fini della formazione del programma e del calendario dei lavori delle rispettive Assemblee;

c) l'assegnazione dei disegni di legge alle Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo e degli ulteriori accordi e fornendo i relativi dati conoscitivi;

d) la presentazione di emendamenti a disegni e proposte di legge all'esame delle Camere e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti di iniziativa parlamentare;

e) i rapporti con i gruppi parlamentari, assicurando il supporto tecnico alle riunioni di coordinamento tra Governo e gruppi;

f) la segnalazione alle Presidenze delle commissioni delle priorità del Governo ai fini della programmazione dei relativi lavori;

g) l'espressione unitaria della posizione del Governo circa i disegni e le proposte di legge all'esame delle commissioni;

h) la predisposizione della relazione tecnica relativamente a proposte di legge ed emendamenti all'esame delle commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468;

i) l'espressione della posizione del Governo circa l'assegnazione o il trasferimento alla sede legislativa o deliberante dei disegni e delle proposte di legge;

l) gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Governo;

m) la risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra amministrazioni relativamente agli atti di sindacato ispettivo rivolti ai Ministri;

n) gli affari generali, l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del Dipartimento e, con il coordinamento dei competenti uffici e dipartimenti del Segretariato generale, gli affari relativi al personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per i rapporti con il Parlamento, nonché l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie informatiche per le attività del Dipartimento.

Art. 3.

Organizzazione

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
ufficio assemblee parlamentari;
ufficio commissioni parlamentari;
ufficio sindacato ispettivo parlamentare; nonché il servizio affari generali e organizzazione.

2. L'ufficio assemblee parlamentari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *a)*, salvo per quanto riguarda i lavori delle commissioni, *b)*, *c)*, *d)* *e)* ed *h)* e si articola nei seguenti servizi:
servizio programmazione e rapporti con l'Assemblea della Camera;
servizio programmazione e rapporti con l'Assemblea del Senato;
servizio assegnazione disegni di legge, emendamenti e relazioni tecniche.

3. L'ufficio commissioni parlamentari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera *a)*, relativamente all'informazione sui lavori delle commissioni parlamentari e al coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo nelle commissioni stesse, *f)*, *g)* ed *i)* e si articola nei seguenti servizi:
servizio rapporti con le commissioni della Camera;
servizio rapporti con le commissioni del Senato.

4. L'ufficio sindacato ispettivo parlamentare provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *l)* ed *m)*, e si articola nei seguenti servizi:
servizio sindacato ispettivo della Camera;
servizio sindacato ispettivo del Senato.

5. Il servizio affari generali e organizzazione provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera *n)*.

Art. 4.

Settore legislativo

1. È costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per i rapporti con il Parlamento, un apposito settore legislativo che povvede all'attività di studio e di consulenza in ordine ai problemi giuridici nelle materie relative alle funzioni delegate al Ministro stesso.

2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza funzionale del Ministro per i rapporti con il Parlamento ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

Art. 5.

Attribuzione di funzioni

1. Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilità sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attività. Il Ministro può delegare funzioni al Capo del Dipartimento.

3. Agli uffici e ai servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.

4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.

5. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.

6. Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attività del Dipartimento.

7. In conformità alle designazioni del Ministro, il segretario generale provvede all'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.

Art. 6.

Coordinamento

1. Il Capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e coordinamento con il segretario generale.

2. I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 febbraio 1990

Il Presidente: ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1990
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 159

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il D.P.C.M. 4 agosto 1989, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 20 settembre 1989.

Il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 21 *(Uffici e dipartimenti)*. — 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera *a)* dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *n)* dell'art. 19, è istituita una apposita commissione La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 11-*ter* della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) come aggiunto dall'art. 7 della legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato) è il seguente:

«Art. 11-*ter* *(Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge;

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne

conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R. n. 366/1989 reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 si veda nella note alle premesse.

— Il testo dell'art. 28 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 28 *(Capi dei dipartimenti e degli uffici)*. — 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio».

— Il testo dell'art. 31 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 31 *(Consiglieri ed esperti)*. — 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella *A*. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella *A* e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

90G0139

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. 112.

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989 recante delega di funzioni al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'art. 21 della legge predetta, un dipartimento da affidare alla responsabilità del Ministro per il coordinamento della protezione civile, per gli adempimenti inerenti le funzioni di cui al predetto decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

D'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito il Dipartimento della protezione civile, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 2.

Competenze

1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

a) la promozione ed il raccordo di iniziative e di strutture, anche di volontariato, a livello centrale, che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile; la predisposizione dei mezzi necessari;

b) l'acquisizione e la divulgazione di dati ed informazioni relativi alla previsione e prevenzione delle emergenze, anche attraverso studi e carte tematiche dei rischi; nonché l'attività di comitati ed altri organi collegiali operanti in materia di grandi rischi;

c) i rapporti con amministrazioni, enti ed organismi che svolgono, in Italia e all'estero, attività scientifica interessante la protezione civile;

d) il coordinamento dei piani di protezione civile nazionali o relativi ad ambiti territoriali specifici;

e) il coordinamento della attuazione dei piani di emergenza e dell'utilizzazione di risorse, di mezzi, anche di volontariato, di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile, ivi comprese le misure sanitarie, per emergenze sul territorio nazionale ed estero;

f) l'informazione della popolazione e l'organizzazione e direzione di esercitazioni di protezione civile; il coordinamento dell'addestramento delle componenti interessate alla protezione civile;

g) il coordinamento di amministrazioni ed organismi interessati ai fini degli eventuali interventi di protezione civile nelle fasi successive all'emergenza, nei casi di calamità di notevole estensione e gravità; l'elaborazione di direttive e misure di natura tecnica ed amministrativa;

h) attività connesse agli interventi di ripristino delle strutture danneggiate e alla realizzazione di opere pubbliche di emergenza finanziate con il fondo della protezione civile;

i) gli affari generali e l'attività di documentazione;

l) individuazione e formazione delle associazioni e dei gruppi di volontariato di protezione civile e programmazione nel settore;

m) l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del dipartimento, nonché con il coordinamento dei competenti uffici e dipartimenti del Segretariato generale gli affari relativi a personale, beni e servizi, anche informatici, per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attibuiti al Ministro per il coordinamento della protezione civile; nonché le attività contrattuali e gli acquisti riguardanti il fondo per la protezione civile.

Art. 3.

Organizzazione

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:

ufficio coordinamento attività di previsione e prevenzione;

ufficio emergenze;

ufficio opere pubbliche di emergenza;

ufficio affari generali, documentazione e volontariato;

ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari.

2. L'ufficio coordinamento attività di previsione e prevenzione provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e si articola nei seguenti servizi:

servizio rischio nucleare ed ecologico;

servizio rischi da incendi, da attività civili, industriali, artigianali e da trasporto;

servizio rischio idrogeologico;

servizio rischio sismico e vulcanico.

3. L'ufficio emergenza provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* e si articola nei seguenti servizi e centri:

servizio coordinamento soccorsi;

servizio interventi straordinari;

servizio pianificazione e attività addestrative;

servizio materiali e mezzi per l'emergenza;

servizio difesa civile;

servizio emergenza sanitaria;

servizio per il centro polifunzionale;

Centro situazioni (CE.SI.);

Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.);

Centro operativo emergenze in mare (C.O.E.M.).

4. L'ufficio opere pubbliche di emergenza provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera *h)*, e si articola nei seguenti servizi:

servizio terremoti e bradisismi;

servizio dissesti idogeologi;

servizio emergenze idriche e delle acque;

servizio calamità meteorologiche;

servizio vigilanza e controllo lavori.

5. L'ufficio affari generali, documentazione e volontariato provvede agli adempimenti di cui all'art.2, lettere *i)* ed *l)* e si articola nei seguenti servizi e centri, questi ultimi operanti nelle fasi dell'emergenza secondo le direttive dell'ufficio emergenza:

servizio affari generali;

servizio documentazione e biblioteca;

servizio volontariato;

Centro applicazioni e studi informatici (C.A.S.I.);

Centro telecomunicazioni di protezione civile (C.T.).

6. L'ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera *m)* e si articola nei seguenti servizi:

servizio organizzazione;

servizio affari contabili e finanziari;

servizio attività contrattuali.

Art. 4.

Settore legislativo

1. È costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per il coordinamento della protezione civile, un apposito settore legislativo che povvede, nelle materie relative a funzioni delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica, predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento.

2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza funzionale del Ministro per il coordinamento della protezione civile ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

Art. 5.

Attribuzione di funzioni

1. Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilità sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione e ne dirige l'attività. Il Ministro può delegare funzioni al Capo del Dipartimento.

3. Agli uffici, servizi e centri operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.

4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.

5. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.

6. Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attività del Dipartimento.

7. All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.

Art. 6.

Coordinamento

1. Il Capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.

2. I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 febbraio 1990

Il Presidente: ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1990
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 157

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il D.P.C.M. 4 agosto 1989, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 20 settembre 1989.

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 21 *(Uffici e dipartimenti)*. — 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera *a)* dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *n)* dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza».

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R. n. 366/1989 reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 si veda nella note alle premesse.

— Il testo dell'art. 28 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 28 *(Capi dei dipartimenti e degli uffici)*. — 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio».

— Il testo dell'art. 31 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 31 *(Consiglieri ed esperti)*. — 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella *A*. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella *A* e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

90G0140

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. 113.

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per gli affari regionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989 recante delega di funzioni al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1989 con il quale è stato istituito l'ufficio di segreteria della conferenza Stato-regioni;

Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'art. 21 della legge predetta, un dipartimento da affidare alla responsabilità del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, per gli adempimenti inerenti funzioni ed attività che riguardano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed altre funzioni delegate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

D'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito il Dipartimento per gli affari regionali, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

Art. 2.

Competenze

1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

a) Il controllo governativo della legislazione regionale;

b) il contenzioso Stato-regioni;

c) la definizione dei criteri generali per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività delle regioni e province autonome;

d) affari relativi all'attività all'estero delle regioni;

e) i rapporti con i commissari di Governo;

f) le commissioni di controllo sugli atti delle regioni;

g) affari relativi alla finanza regionale;

h) affari relativi ai rapporti tra Stato e regioni derivanti dall'attività della conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e di altri organismi a composizione mista Stato-regioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;

i) affari relativi all'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale;

l) adempimenti relativi alle norme speciali relative all'Alto Adige;

m) affari relativi alle minoranze linguistiche e ai problemi delle zone di confine;

n) la partecipazione del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali a comitati interministeriali in materie di interesse regionale;

o) studi e ricerche in materia regionale;

p) gli affari generali, l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del Dipartimento e, con il coordinamento dei competenti uffici e dipartimenti del Segretariato generale, gli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonché l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie informatiche per le attività del Dipartimento.

Art. 3.

Organizzazione

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:

ufficio ordinamento regionale;

ufficio finanza e programmazione;

ufficio territorio e sviluppo economico;

ufficio affari speciali delle regioni; nonché il servizio affari generali ed organizzazione.

2. L'ufficio ordinamento regionale provvede agli adempimenti di cui alle lettere *a), b), c), h)* ed *o)*, nelle materie di competenza, nonché a quelli delle lettere *d), e)* ed *f)* dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi:

servizio organizzazione e impiego pubblico regionale;

servizio affari sociali e della sanità;

servizio commissari di Governo e commissioni di controllo;

servizio attività all'estero delle regioni e collaborazione interfrontaliera.

3. L'ufficio finanza e programmazione provvede agli adempimenti di cui alle lettere *a), b), c), h)* ed *o)*, nelle materie di competenza, nonché a quelli delle lettere *g)* ed *n)* dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi:

servizio finanza e contabilità regionale;

servizio copertura finanziaria delle leggi regionali;

servizio rapporti con comitati interministeriali.

4. L'ufficio territorio e sviluppo economico provvede, nelle materie di competenza agli adempimenti di cui alle lettere *a), b), c) , h)* ed *o)* dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi:

servizio ambiente e territorio;

servizio sviluppo economico.

5. L'ufficio affari speciali delle regioni provvede, nelle materie di competenza, agli adempimenti di cui alle lettere *i), l)* ed *m)* dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi:

servizio commissioni paritetiche;

servizio Alto Adige;

servizio minoranze linguistiche e zone di confine.

6. Il servizio affari generali ed organizzazione provvede agli adempimenti di cui alla lettera *p)* dell'art. 2.

Art. 4.

Settore legislativo

1. È costituito nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie relative a funzioni delegate o affidate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; affari del contenzioso relativo ai rapporti Stato-regioni; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento.

2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza funzionale del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

Art. 5.

Attribuzione di funzioni

1. Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilità sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attività. Il Ministro può delegare funzioni al Capo del Dipartimento.

3. Agli uffici e ai servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.

4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.

5. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.

6. Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del Dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attività del Dipartimento.

7. All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.

Art. 6.

Coordinamento

1. Il Capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.

2. I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.

Art. 7.

Collegamento con l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Ai fini dell'espletamento delle competenze attribuite all'ufficio di segreteria della Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli uffici ed i servizi del Dipartimento prestano all'ufficio medesimo la necessaria collaborazione secondo le direttive del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 febbraio 1990

Il Presidente: ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1990
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 160

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il D.P.C.M. 4 agosto 1989, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 20 settembre 1989.

— Il D.P.C.M. 16 febbraio 1989, recante «Istituzione dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 20 settembre 1989.

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 21 *(Uffici e dipartimenti)*. — 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera *a)* dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *n)* dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 è il seguente:

Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome)*. — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.

— Il D.Lgs. n. 418/1989 reca: «Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R. n. 366/1989 reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 si veda nella note alle premesse.

— Il testo dell'art. 28 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 28 *(Capi dei dipartimenti e degli uffici).* — 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio».

— Il testo dell'art. 31 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 31 *(Consiglieri ed esperti).* — 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella *A*. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella *A* e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 si veda nelle note all'art. 2.

90G0141

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651314) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***